

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2026-143 del 14/01/2026
Oggetto	D.P.R. 59/2013. Adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale relativa allo stabilimento sito nel Comune di Valsamoggia (BO), via Muzza nn. 14, 16/c, 16/d, 18, 22 e 30, loc. Bazzano, richiesta dalla società Caterpillar Undercarriage Italia S.r.l. per l'attività di produzione di componenti per cingolature di macchine agricole e movimentazione terra mediante lavorazioni meccaniche, tempra e verniciatura per Modifica Sostanziale del previgente titolo abilitativo ambientale.
Proposta	n. PDET-AMB-2026-143 del 13/01/2026
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	LEONARDO PALUMBO

Questo giorno quattordici GENNAIO 2026 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, LEONARDO PALUMBO, determina quanto segue.

Oggetto: D.P.R. 59/2013. Adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) relativa allo stabilimento sito nel Comune di Valsamoggia (BO), via Muzza nn. 14, 16/c, 16/d, 18, 22 e 30, loc. Bazzano, richiesta dalla società Caterpillar Undercarriage Italia S.r.l. per l'attività di produzione di componenti per cingolature di macchine agricole e movimentazione terra mediante lavorazioni meccaniche, tempra e verniciatura per Modifica Sostanziale del previgente titolo abilitativo ambientale.

IL DIRIGENTE

RICHIAMATO il regolamento di cui al D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale ed in particolare l'art. 6;

VISTA:

- la Legge 7 aprile 2014, n. 56 recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente;
- in particolare l'art. 16 della L.R. n. 13/2015 per cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative relative all'AUA di cui al D.P.R. n. 59/2013 sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla L.R. n. 13/2015, per cui alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente spetta l'adozione dei provvedimenti di AUA;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1795/2016 del 31/10/2016 recante direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA e AUA in attuazione della L.R. n. 13/2015;

RICHIAMATA la pianificazione regionale, provinciale e comunale di settore;

RICHIAMATA l'Autorizzazione Unica Ambientale DET-AMB-2021-3319 del 01/07/2021, adottata da ARPAE - SAC di Bologna e rilasciata dal SUAP Associato dei Comuni di Valsamoggia e Monte San Pietro con provvedimento Prot. n. 44572 del 03/09/2021 e con scadenza di validità in data 02/09/2036 alla società Mec-Track S.r.l. (C.F. 03769360375 e P. IVA 00659671200), così come modificata da ARPAE - SAC di Bologna con presa atto PG/2024/70725 del 16/04/2024 e volturata da ARPAE - SAC di Bologna con DET-AMB-2025-

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel 051 396211 | PEC aoobo@cert.arpae.emr.it

Sede legale Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC dirigen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

1220 del 03/03/2025 alla società Caterpillar Undercarriage Italia S.r.l. (C.F. 03769360375 e P. IVA 00659671200), per area di gestione dell'attività di produzione di componenti per cingolature di macchine agricole e movimentazione terra mediante lavorazioni meccaniche, tempra e verniciatura svolta presso lo stabilimento in oggetto che ha sostituito le seguenti matrici ambientali:

- Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura costituito da unione di acque reflue industriali e di acque reflue domestiche {Soggetto competente Comune di Valsamoggia};
- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera {Soggetto competente ARPAE - SAC di Bologna};
- Comunicazione/Nulla osta in materia di impatto acustico {Soggetto competente Comune di Valsamoggia};

VISTA l'istanza presentata al SUAP Associato dei Comuni di Valsamoggia e Monte San Pietro in data 22/04/2025 e acquisita da ARPAE SAC con PG/2025/90950 del 16/05/2025 (**pratica Sinadoc 18001/2025**) dal procuratore della società Caterpillar Undercarriage Italia S.r.l. (C.F. 03769360375 e P. IVA 00659671200), con sede legale in Comune di Valsamoggia, via Muzza n. 30, loc. Bazzano, per la Modifica Sostanziale della vigente Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) relativamente all'attività di produzione di componenti per cingolature di macchine agricole e movimentazione terra mediante lavorazioni meccaniche, tempra e verniciatura svolta presso lo stabilimento sito in Comune di Valsamoggia, via Muzza nn. 14, 16/c, 16/d, 18, 22 e 30, loc. Bazzano, in merito alle seguenti matrici ambientali:

- Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura costituito da unione di acque reflue industriali e di acque reflue domestiche {Soggetto competente Comune di Valsamoggia};
- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera {Soggetto competente ARPAE - SAC di Bologna};
- Comunicazione/Nulla osta in materia di impatto acustico {Soggetto competente Comune di Valsamoggia};

RILEVATO CHE l'istanza di modifica sostanziale è stata presentata per estensione dell'area di stabilimento allo stabile adibito ad officina meccanica e contestuali richieste di una nuova emissione in atmosfera E188, la modifica dell'emissione E179 e la dismissione delle emissioni E28, E173 ed E174, con relativo aggiornamento delle matrici scarichi in pubblica fognatura e d'impatto acustico.

DATO ATTO che l'impianto non è soggetto a screening.

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di:

Emissioni in atmosfera

- D.Lgs. 152/2006 recante "*Norme in materia ambientale*" - Parte Quinta - Titolo I in materia di emissioni in atmosfera di impianti e attività.

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel 051 396211 | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

Sede legale Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

- Determinazione del Direttore Generale Ambiente della Regione Emilia Romagna n. 4606 del 04/06/1999 inerente i Criteri per l'autorizzazione e il controllo delle emissioni inquinanti in atmosfera approvati dal Comitato Regionale contro l'Inquinamento Atmosferico dell'Emilia Romagna (CRIAER).
- D.G.R. Emilia-Romagna n. 2236/2009 recante disposizioni in materia di *“Autorizzazioni alle emissioni in atmosfera: interventi di semplificazione e omogeneizzazione delle procedure e determinazione delle prescrizioni delle autorizzazioni di carattere generale per le attività in deroga ai sensi dell'art. 272, commi 1, 2 e 3 del D.Lgs. n.152/2006, parte V”* e successive deliberazioni della Giunta Regionale Emilia-Romagna di aggiornamento in materia.
- *“DECRETO ODORI”*, n. 309 del 28/06/2023 del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica.

Scarichi di acque reflue

- D.Lgs. 152/2006 recante *“Norme in materia ambientale”* – Parte Terza.
- D.P.R. 227/2011 *“Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'art. 49, comma 4-quater, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.”*, in particolare artt. 2 e 3;
- L.R. n. 3 del 21/04/1999, che all'art. 112 attribuisce ai Comuni le competenze al rilascio dell'autorizzazione agli scarichi nelle reti fognarie e quella agli scarichi delle acque domestiche, competenze confermate dall'art.21 della L.R. n.13/2015.
- L.R. n. 3 del 21/04/1999, che all'art. 112 comma 2 afferma che il Comune esercita la funzione dell'autorizzazione agli scarichi di reflui industriali in reti fognarie attraverso il gestore del servizio idrico integrato.
- D.G.R. Emilia-Romagna n. 1053/2003 recante disposizioni in materia *“Direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del D.Lgs. 11 maggio 1999 n. 152 come modificato dal D.Lgs. 18 agosto 2002 n. 258 recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento”*.
- L.R. 4/2007 che all'art. 4 prevede che per gli scarichi in canali di bonifica venga acquisito il parere idraulico del Consorzio di Bonifica.
- D.G.R. Emilia-Romagna n. 286 del 14/02/2005 recante disposizioni in materia *“Direttiva concernente indirizzi per la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne (art. 39, DLgs 11 maggio 1999, n. 152)”*.
- D.G.R. Emilia-Romagna n. 1860 del 18/12/2006 recante disposizioni in materia *“Linee Guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della D.G.R. N. 286 del 14/02/2005”*.

Impatto Acustico

- Legge 26 ottobre 1995, n. 447 *“Legge quadro sull'inquinamento acustico”*, in particolare art. 8 *“Disposizioni in materia di impatto acustico”*, commi 4 e comma 6;
- D.P.R. 227/2011 *“Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'art. 49, comma 4-quater, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.”*, in particolare art. 4;

- L.R. 9 maggio 2001, n. 15 *“Disposizioni in materia di inquinamento acustico”*;
- D.G.R. Emilia-Romagna n. 673 del 14/04/2004 *“Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L.R. 9/05/01, n. 15 recante “Disposizioni in materia di inquinamento acustico”*.

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 recante norme in materia di procedimento amministrativo;

CONSIDERATO che dall'istruttoria svolta dal funzionario incaricato dal responsabile del procedimento amministrativo individuato ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 241/1990 emerge quanto segue:

- a seguito della verifica di correttezza formale e completezza documentale ex art. 4, commi 1 e 2, del D.P.R. 59/2013, la documentazione a completamento richiesta telematicamente da ARPAE - SAC di Bologna con nota PG/2025/109175 del 17/06/2025, veniva trasmessa al SUAP dalla società istante, ed acquisita poi agli atti di ARPAE con PG/2025/154243 del 01/09/2025, consentendo l'avvio della decorrenza dei termini istruttori;
- ARPAE - SAC di Bologna con nota PG/2025/156377 del 03/09/2025 richiedeva ai soggetti competenti (Comune di Valsamoggia, Gestore del Servizio Idrico Integrato - HERA S.p.A. - AUSL di Bologna - Dipartimento di Sanità Pubblica e ARPAE APAM - Servizio Territoriale di Bologna) l'espressione dei pareri di competenza;
- ARPAE - SAC di Bologna con nota PG/2025/211932 del 28/11/2025 richiedeva nuovamente ai soggetti competenti (Comune di Valsamoggia, Gestore del Servizio Idrico Integrato - HERA S.p.A. - AUSL di Bologna - Dipartimento di Sanità Pubblica e ARPAE APAM - Servizio Territoriale di Bologna) l'espressione dei pareri di competenza;

DATO atto che nel corso del procedimento amministrativo sono stati acquisiti agli atti di ARPAE i pareri funzionali all'adozione della Determina di AUA e di seguito indicati:

- Relazione Tecnica Istruttoria del Servizio Territoriale di ARPAE-APAM per la matrice di impatto acustico (PG/2025/171247 del 29/09/2025);
- Relazione Tecnica Istruttoria del Servizio Territoriale di ARPAE-APAM per la matrice emissioni in atmosfera (PG/2025/217560 del 09/12/2025);
- Nulla osta urbanistico/edilizio del Comune di Valsamoggia (PG/2025/219351 del 10/12/2025);
- Parere per le matrici scarichi in pubblica fognatura e di impatto acustico del Comune di Valsamoggia (PG/2025/222299 del 15/12/2025);

CONSIDERATO inoltre che alla data di redazione del presente atto il Gestore del Servizio Idrico Integrato - HERA S.p.A. e l'AUSL di Bologna - Dipartimento di Sanità Pubblica, in regime di silenzio-assenso, non hanno segnalato motivi ostativi per i relativi aspetti di competenza;

RITENUTO inoltre che, ai sensi della procedura per il sistema di gestione della qualità di ARPAE P85000/ER, la presente Modifica Sostanziale di AUA revoca e sostituisce la precedente AUA per effetto del completo riesame delle matrici autorizzate;

DATO ATTO che questo provvedimento attivato tramite SUAP non comprende la matrice rifiuti pertanto, in base alle indicazioni fornite dalla Regione Emilia Romagna Direzione Generale cura del territorio e dell'ambiente Prot. 23/06/2021-613264, la verifica antimafia è svolta dal SUAP nell'ambito delle proprie competenze procedurali che si concludono con la notifica del provvedimento adottato da ARPAE - SAC di Bologna;

CONSIDERATO che gli oneri istruttori complessivamente dovuti dalla società istante ad ARPAE sono stati quantificati secondo quanto previsto dal vigente Tariffario ARPAE (deliberazione del Direttore Generale di ARPAE DEL-2019-55 del 14/05/2019 approvata con D.G.R. Emilia-Romagna n. 926/2019) e pari ad € 896,00 come di seguito specificato:

- Allegato A - matrice scarico di acque reflue industriali e domestiche in pubblica fognatura: cod. tariffa Art. 8 pari a € 0,00, in quanto presente altro titolo abilitativo autorizzatorio (Allegato B).
- Allegato B - matrice emissioni in atmosfera Ex art. 269 del D.Lgs. 152/2006: cod. tariffa 12.3.4.1 pari a € 296,00.
- Allegato C - matrice impatto acustico: cod. tariffa 8.5.6.1 pari a € 600,00.

CONSIDERATO che la società ha provveduto al versamento degli oneri istruttori secondo quanto previsto dal Tariffario ARPAE;

RAVVISATA la sussistenza di tutti i requisiti di legge per procedere all'adozione dell'AUA a favore della società Caterpillar Undercarriage Italia S.r.l., per l'esercizio dell'attività di produzione di componenti per cingolature di macchine agricole e movimentazione terra mediante lavorazioni meccaniche, tempra e verniciatura svolta presso lo stabilimento in oggetto, che sarà rilasciata dal SUAP territorialmente competente;

VISTA la Determina DEL-2024-103 del 08/10/2024 della Direzione Generale di conferimento dell'incarico dirigenziale di Responsabile dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana e del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, all'ing. Leonardo Palumbo;

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel 051 396211 | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

Sede legale Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC dirigen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

ATTESO che il responsabile del procedimento amministrativo è il Geom. Siro Albertini, del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana come definito dalla Determinazione Dirigenziale n. DET-2025-1 del 03/01/2025 rettificata con Determinazione Dirigenziale n. DET-2025-14 del 13/01/2025;

SU PROPOSTA del Responsabile del procedimento e per le ragioni in narrativa esposte e che si intendono qui integralmente richiamate,

DETERMINA

- DI ADOTTARE ai sensi del D.P.R. 59/2013 l'**Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)** a favore della società Caterpillar Undercarriage Italia S.r.l. (C.F. 03769360375 e P. IVA 00659671200) nella persona del suo Rappresentante Legale pro tempore, per lo stabilimento sito in Comune di Valsamoggia, via Muzza nn. 14, 16/c, 16/d, 18, 22 e 30, loc. Bazzano, che comprende e sostituisce i titoli abilitativi settoriali in allegato, di seguito riportati sinteticamente:

MATRICE/ SETTORE AMBIENTALE	Titolo di cui all'art. 3 comma 1 D.P.R. 59/2003	Ente Competente
Acqua	Autorizzazione allo scarico di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte Terza del D.Lgs 152/2006 (articoli 124 e 125)	Comune
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs 152/2006	ARPAE
Rumore	Comunicazione o Nulla osta di cui all'articolo 8, c. 4 o c. 6, della Legge 447/95	Comune

- DI STABILIRE che le condizioni e le prescrizioni da rispettare per l'esercizio dei titoli abilitativi di cui al precedente punto 1 sono contenute **negli Allegati** di seguito indicati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto:

- *"Allegato A - Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue industriali e domestiche"* di competenza del Comune di Valsamoggia con richiamo alla planimetria di riferimento;
- *"Allegato B - Autorizzazione alle emissioni in atmosfera"* di competenza di ARPAE - SAC di Bologna con richiamo alla planimetria di riferimento;
- *"Allegato C - Comunicazione/Nulla osta in materia di impatto acustico"* di competenza del Comune di Valsamoggia con richiamo alla documentazione acustica.

3. DI REVOCARE la succitata precedente AUA, adottata da ARPAE - SAC di Bologna con DET-AMB-2021-3319 del 01/07/2021, con scadenza di validità in data 02/09/2036, e della successiva nota di presa atto PG/2024/70725 del 16/04/2024 e dell'atto di voltura di ARPAE - SAC di Bologna con Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2025-1220 del 03/03/2025), e contestualmente richiede al SUAP Associato dei Comuni di Valsamoggia e Monte San Pietro di provvedere alla revoca del proprio provvedimento di rilascio di Autorizzazione Unica Ambientale e delle successive modifiche e voltue del medesimo;
4. DI DARE ATTO che ai sensi dell'art. 3, comma 6, del D.P.R. 59/2013 la presente AUA ha durata pari a 15 (quindici) anni con efficacia decorrente dal giorno di rilascio del provvedimento conclusivo da parte del SUAP e che il rinnovo dovrà essere presentato all'Autorità Competente tramite il SUAP almeno 6 (sei) mesi prima della scadenza, come stabilito all'art. 5 del D.P.R. 59/2013;
5. DI DARE ATTO che il provvedimento di AUA sarà rilasciato dal SUAP ai soli fini del rispetto delle leggi in materia di tutela ambientale, fatti pertanto salvi i diritti di terzi e le eventuali autorizzazioni / concessioni / nulla osta ecc... disciplinati da norme non previste o richiamate dalla presente AUA;
6. DI DARE ATTO che per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nel provvedimento di AUA, il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente;
7. DI DARE ATTO che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto;
8. DI TRASMETTERE la presente determina di adozione dell'AUA al SUAP Associato dei Comuni di Valsamoggia e Monte San Pietro ai fini del conseguente rilascio e trasmissione del titolo alla società istante; Copia del presente provvedimento è altresì trasmessa, tramite SUAP, agli uffici interessati del Comune di Valsamoggia e a tutti gli Enti interessati, per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza;
9. DI TRASMETTERE la presente determina all'Area Prevenzione Ambientale Metropolitana di ARPAE per il seguito di competenza.

DI RENDERE NOTO che:

- il presente provvedimento autorizzatorio sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di Arpae;
- ai sensi del Reg. (UE) 2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e il responsabile del trattamento dei dati personali è individuato nel Dirigente di ARPAE SAC territorialmente competente;
- avverso il presente provvedimento gli interessati possono proporre ricorso giurisdizionale avanti al T.A.R. competente entro 60 (sessanta) giorni ai sensi del D.Lgs. n. 104 del 02/07/2010, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla notificazione o comunicazione dell'atto ovvero da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

Il Responsabile
di Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana
e del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna

Leonardo Palumbo
(determina firmata digitalmente)

Autorizzazione Unica Ambientale

Stabilimento Caterpillar Undercarriage Italia S.r.l.

Comune di Valsamoggia (BO), via Muzza nn. 14, 16/c, 16/d, 18, 22 e 30, loc. Bazzano

ALLEGATO A

Matrice scarico di acque reflue industriali e di acque reflue domestiche in pubblica fognatura di cui all'Art. 124 del D.Lgs. 152/2006 e delle D.G.R. 1053/2003, 286/2005 e 1860/2006

Classificazione degli scarichi

Scarico S1

Scarico denominato S1 nella pubblica fognatura mista di via Muzza (afferente al depuratore comunale di Bazzano - Area Samoggia) classificato dal Comune di Valsamoggia (visto il parere del Gestore del Servizio Idrico Integrato Hera S.p.A. - Direzione Acqua), come "scarico di acque reflue industriali" costituite dall'unione di acque reflue industriali (concentrato dell'impianto ad osmosi) originate dell'attività di produzione di componenti per cingolature di macchine agricole e movimentazione terra mediante lavorazioni meccaniche, tempra e verniciatura, di parte delle acque reflue domestiche e di una parte delle acque meteoriche di dilavamento dei coperti e delle aree di sosta e transito dell'area Nord, provenienti dalla medesima attività.

Le acque reflue industriali originate dall'unità produttiva denominata MT1 (in via Muzza n. 30) confluiscono nella rete fognaria aziendale (scarico parziale SP1, assunto come punto di verifica e controllo), prima di essere recapitate in pubblica fognatura assieme alle acque reflue domestiche trattate e alle acque meteoriche di dilavamento non contaminate.

Le acque reflue domestiche dei servizi igienici presenti nell'unità produttiva denominata MT1 (in via Muzza n. 30) sono trattate mediante 7 fosse biologiche prima di essere recapitate in pubblica fognatura assieme alle acque reflue industriali e alle acque meteoriche di dilavamento non contaminate.

Scarico S2

Scarico denominato S2 nella pubblica fognatura mista di via Muzza (afferente al depuratore comunale di Bazzano - Area Samoggia) classificato dal Comune di Valsamoggia (visto il parere del Gestore del Servizio Idrico Integrato Hera S.p.A. - Direzione Acqua), come "scarico di acque reflue domestiche" costituite dall'unione di parte delle acque reflue domestiche facente parte dell'attività di produzione di componenti per cingolature di macchine agricole e movimentazione terra mediante lavorazioni meccaniche, tempra e verniciatura e di parte di acque meteoriche di dilavamento dei coperti e delle aree di sosta e transito provenienti dalla medesima attività.

Le acque reflue domestiche dei servizi igienici presenti nell'unità produttiva denominata MT4 (in via Muzza n. 22) sono trattate mediante 1 fossa biologica prima di essere recapitate in pubblica fognatura assieme alle relative acque meteoriche di dilavamento non contaminate.

Scarico S3

Scarico denominato S3 nella pubblica fognatura mista di via Muzza (affidente al depuratore comunale di Bazzano - Area Samoggia) classificato dal Comune di Valsamoggia come "scarico di acque reflue domestiche" originate da parte di servizi igienici presenti nell'attività di produzione di componenti per cingolature di macchine agricole e movimentazione terra mediante lavorazioni meccaniche, tempra e verniciatura.

Le acque reflue domestiche dei servizi igienici presenti nelle unità produttive denominate MT5 e MT6 (rispettivamente in via Muzza n. 14 e in via Muzza nn. 16/c e 16/d) sono trattate mediante 3 fosse biologiche prima di essere recapitate in pubblica fognatura.

Altri scarichi ed immissioni

Dallo stesso stabilimento ha origine anche 1 scarico (non denominato) nella pubblica fognatura mista di via Muzza (affidente al depuratore comunale di Bazzano - Area Samoggia) di acque meteoriche di dilavamento non contaminate e quindi esenti da vincoli e prescrizioni ai sensi della D.G.R. 286/2005 e della D.G.R. 1860/2006 compresa l'esenzione dall'obbligo di autorizzazione allo scarico ai sensi dell'art. 113 comma 2 del D.Lgs. 152/2006. Tale immissione è comunque soggetta alle eventuali prescrizioni costruttive ed idrauliche del Gestore del Servizio Idrico Integrato.

Dallo stesso stabilimento hanno origine anche 4 scarichi (denominati M1, M2, M3 ed M4) in acque superficiali (Rio Muzza, corpo idrico superficiale appartenente al Demanio Idrico Regionale) di acque meteoriche di dilavamento non contaminate e quindi esenti da vincoli e prescrizioni ai sensi della D.G.R. 286/2005 e della D.G.R. 1860/2006 compresa l'esenzione dall'obbligo di autorizzazione allo scarico ai sensi dell'art. 113 comma 2 del D.Lgs. 152/2006. Tali immissioni sono comunque soggette alle eventuali prescrizioni costruttive, idrauliche e concessorie del Soggetto gestore del corpo idrico superficiale demaniale regionale (ARPAE - Polo Specialistico Demanio Idrico Acque e Suoli).

Prescrizioni

Si applicano le prescrizioni impartite dal Comune di Valsamoggia con Prot. n. 29236 del 22/06/2021 (agli atti di ARPAE con PG/2021/98116 del 23/06/2021), visto il parere Gestore del Servizio Idrico Integrato Hera S.p.A. - Direzione Acqua Prot. n. 35477 del 13/04/2021 (compreso lo studio di fattibilità ivi indicato). Tali documenti sono riportati nelle pagine successive come parti integranti del presente Allegato A al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - SAC di Bologna:

- Documentazione Tecnica Scarichi delle precedenti AUA agli atti della Provincia di Bologna (fascicoli 11.19/54/2013 e 11.19/429/2014), della Città Metropolitana di Bologna (fascicoli 11.19/197/2015 e 11.19/731/2015) e di ARPAE (sinadoc n. 14032/2017, sinadoc n. 6053/2021), con particolare riferimento all'elaborato "Relazione tecnica" datato 18/12/2020 (agli atti di ARPAE in data 17/02/2021 al PG/2021/25561).
- Documentazione Tecnica Scarichi allegata all'istanza di modifica sostanziale di AUA (agli atti di ARPAE con PG/2025/154243 del 01/09/2025) con particolare riferimento ai seguenti elaborati:
 - "Integrazioni AUA 2025 Rev02" datata 23/07/2025.
 - "Lay-out impianti e collegamenti scarichi" datata luglio 2025.

Pratica Sinadoc n. 18001/2025

Documento redatto in data 13/01/2026



COMUNE DI VALSAMOGGIA

Città metropolitana di Bologna

Servizio Ambiente

ambiente@comune.valsamoggia.bo.it

Invio tramite assegnazione in protocollo

**SUAP Associato per i Comuni di Valsamoggia
e Monte San Pietro**

suap.valsamoggia@cert.provincia.bo.it

Invio tramite PEC

A.R.P.A.E – AACM di Bologna

aoobo@cert.arpa.emr.it

OGGETTO: D.p.r. n. 59/2013. Domanda di Autorizzazione Unica Ambientale per "attività di *PRODUZIONE E VENDITA PER TRATTORI E DI MACCHINE E RICAMBI INDUSTRIALI*" - Impianto sito in Comune di Valsamoggia (BO), Via Muzza 14-30 Località Bazzano. Richiedente MEC-TRACK SRL - (Pratica Suap n. 126/2021). Trasmissione di parere.

Vista la documentazione inviata allo scrivente Servizio con prot. n. 7494 del 17/02/2021 da parte del SUAP Associato per i Comuni di Valsamoggia e Monte San Pietro;

Preso atto che l'istanza avanzata è riferita alla **sola** matrice "*Scarico acque reflue*";

Visto il parere di:

- HERA S.p.A del 13/04/2021 Prot. n. 35477 (pervenuto in data 13/04/2021 prot. 15986 e che si allega in copia al presente parere), in merito alla matrice scarico delle acque reflue in pubblica fognatura;
- Servizio Urbanistica pervenuto al prot. n. 25608 del 04/06/2021 (che si allega in copia al presente parere), in merito agli aspetti di natura urbanistica;

Si esprime per quanto di competenza

parere favorevole

al rilascio dell'"Autorizzazione Unica Ambientale" vincolato alle seguenti prescrizioni:

Sede istituzionale: Comune di Valsamoggia, 40053 loc. Bazzano – Piazza Garibaldi, 1
tel: 051 836411 - **fax:** 051 836440
posta elettronica certificata: comune.valsamoggia@cert.provincia.bo.it
codice fiscale e partita IVA: 03334231200



- **relativamente alla matrice scarico delle acque reflue fognarie:**

Si esprime parere favorevole al **rilascio** dell'“Autorizzazione Unica Ambientale” richiesta, nel **rispetto** di quanto indicato e prescritto nel sopra citato parere di HERA S.p.A del 13/04/2021 Prot. n. 35477 (pervenuto in data 13/04/2021 prot. 15986) al quale, pertanto, si rimanda.

In proposito, concordando con quanto indicato nelle premesse del suddetto parere (a pag. 2), si evidenzia che il recettore finale delle acque bianche recapito degli scarichi denominati **M1, M2 e M3**, non è in gestione né ad HERA S.p.A né al Comune di Valsamoggia e pertanto dovrà essere rilasciato specifico nulla osta dall'Ente gestore competente.

Sono fatti salvi i diritti dei terzi.

Per eventuali ulteriori chiarimenti è possibile rivolgersi al Servizio Ambiente contattando il tecnico referente Geom. Franco Lelli al tel. 051.836444 dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 9.30.

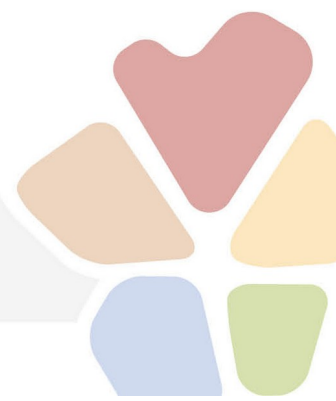
Distinti saluti.

IL RESPONSABILE DELL'AREA TUTELA AMBIENTALE

Arch. Monica Vezzali

*Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 20 del CAD – D. Lgs. 82/2005
e/o Firma autografa sostituita a mezzo stampa (art. 3 del D. legislativo 12 febbraio 1993, n. 39);
Il documento informatico originale è conservato nei propri archivi.*

Monica Vezzali
2021.06.22 18:04:46
CN=Monica Vezzali
C=IT
2.5.4.48=2020050119530
2.5.4.6=TNTT-VZZMNC68D42F257H
RSA/2048 bits





HERA S.p.A.
Direzione Acqua
Via Razzaboni, 80 41122 Modena
tel. 059.407111 fax. 059.407040
www.gruppohera.it

Modena, 13 aprile 2021
Prot. n. 0035477/21

Fognatura e Depurazione Emilia
Servizio Tecnico GP/ge

ns. rif. Hera SpA Data prot.: 26/02/2021 Num. prot.: 20102
PA&S 28/2021

Spett.li
**SUAP ASSOCIATO PER I COMUNI DI
VALSAMOGGIA E MONTE SAN PIETRO**
Piazza Berozzi n°3
40053 Località Crespellano
VALSAMOGGIA BO
PEC: suap.valsamoggia@cert.provincia.bo.it

**ARPAE - SAC (Agenzia regionale per la
prevenzione, l'ambiente e l'energia)**
Via San Felice, 25
40122 BOLOGNA BO
PEC: aobo@cert.arpa.emr.it

**Oggetto: Trasmissione istanza di AUA per modifica sostanziale della Determinazione
dirigenziale n. DET-AMB-2017-4246 del 07/08/2017, alle matrici: Scarico acque
reflue**
**Pratica Impresa MEC-TRACK SRL – ubicazione loc. BAZZANO - VALSAMOGGIA
Via MUZZA 14-30.**
Suap Associato per i Comuni di Valsamoggia e Monte San Pietro
Prat. n. 126/2021

In merito all'istanza di modifica dell'Autorizzazione Unica Ambientale - AUA matrice scarico in pubblica fognatura di acque reflue presentata dal Signor Enrico Grandi codice fiscale GRNNRC73C03A944L, in qualità di rappresentante legale della Ditta "**MEC-TRACK SRL**" cod. fisc./p. IVA 03769360375 con sede legale e stabilimento produttivo in Comune di Valsamoggia (BO), loc. Bazzano, via Muzza 30, inerente l'attività di produzione e vendita di trattori e macchine movimento terra e ricambi industriali.

Verificato dalla documentazione pervenuta che:

- ✓ l'azienda produce componenti per cingolature di macchine agricole e movimentazione terra, attraverso la lavorazione meccanica di componenti metallici, seguiti da trattamenti termici e di verniciatura;
- ✓ lo stabilimento è stato precedentemente autorizzato con DET-AMB-2017-4246 del 07/08/2017 di cui chiede modifica non sostanziale;
- ✓ lo stabilimento preleva acqua da rete acquedottistica, la sottopone a trattamento mediante sistemi ad osmosi per i successivi utilizzi del permeato all'interno del ciclo di lavorazioni:
 - una quota significativa dell'acqua osmotizzata è utilizzata nelle torri evaporative a servizio dello stabilimento ed è stimata in circa 15000 m3/anno di cui circa 9000 m3/anno evaporano necessitando di costanti reintegri;
 - una quota stimata dal proponente l'istanza in circa 3000 m3/anno è destinata alla preparazione degli olii emulsionati utilizzati per le lavorazioni meccaniche e per le attività di lavaggio delle componenti prodotte precedenti alle operazioni di verniciatura.
I reflui generati in questi processi sono gestiti come rifiuti e smaltiti tramite ditte autorizzate.
 - La restante quota idrica è destinata ad usi civili, servizi igienici, spogliatoi e locali mensa:

- ✓ Lo stabilimento dispone di reti separate che convogliano i reflui verso i corpi recettori e precisamente:
 - lo **scarico S1** posto nella parte nord-ovest dell'area di stabilimento in cui sono convogliati i reflui di:
 - origine domestica;
 - le acque reflue industriali (concentrato osmosi);
 - le acque meteoriche non contaminate della quasi totalità dell'area nord e dell'edificio MT1che afferiscono nella pubblica fognatura di via Muzza per essere successivamente convogliati al depuratore di Bazzano – Intercomunale;
 - lo **scarico S2** convoglia nella pubblica fognatura di via Muzza i reflui domestici originati nell'edificio denominato MT4;
 - lo **scarico S3** convoglia nella pubblica fognatura di via Muzza i reflui domestici originati nell'edificio denominato MT5;
 - gli **scarichi M1, M2 e M3** convogliano le acque meteoriche non contaminate dei coperti e delle aree di transito della zona Sud del complesso, in corso idrico superficiale, il Rio Muzza;
- ✓ le acque di scarico in uscita dal trattamento di osmosi inversa (concentrato) sono classificate come acque reflue di tipo industriale;
- ✓ il pozzetto parziale, identificato nella cartografia tecnica con la sigla **SP1**, sito sulla linea di deflusso dei reflui generati dal trattamento osmotico prima della miscelazione con altre correnti fluide, è assunto come punto di verifica e controllo delle caratteristiche qualita-quantitative del refluo;
- ✓ si evidenzia come il recettore finale delle acque bianche recapito degli scarichi **M1, M2 e M3** in precedenza descritti, non è in gestione alla scrivente Società e pertanto dovrà essere rilasciato specifico nulla osta dall'Ente gestore competente.

In relazione alle caratteristiche delle reti di deflusso, dei relativi corpi recettori e delle caratteristiche dei reflui convogliati in pubblica fognatura, la scrivente Società valuta che vi siano le condizioni perché possa essere verificata la possibilità di convogliare le acque meteoriche della parte nord dell'insediamento verso un differente corpo recettore.

Visto:

- il Regolamento del Servizio Idrico Integrato;
- il D. Lgs.152/2006;
- l'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia-Romagna n.1053 del 9 giugno 2003, recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;
- l'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia-Romagna n.286 del 14 febbraio 2005, direttiva concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 1860 del 18 dicembre 2006, linee guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. N. 286 del 14/02/2005;
- il DPR 19 ottobre 2011 n. 227, Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale;

si esprime, sulla base degli elementi a disposizione e per quanto di competenza, **PARERE FAVOREVOLE** al rilascio della relativa autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura **CONDIZIONATO** al rispetto delle seguenti prescrizioni e indicazioni:

➤ **vengono ammesse in pubblica fognatura la miscela delle acque:**

- reflue domestiche (servizi igienici) sempre ammesse nel rispetto del Regolamento del Servizio Idrico Integrato;
- reflue industriali in precedenza descritte;
- meteoriche di dilavamento non contaminate dalle caditoie delle aree esterne e dai pluviali degli edifici;
- le acque reflue industriali dovranno rispettare i valori limite previsti dalla tab. 3 dell'allegato 5 alla parte terza del D. Lgs.152/2006 - colonna scarichi in rete fognaria;
- le opere di allacciamento alla rete fognaria pubblica dovranno essere conformi alle modalità e prescrizioni contenute nel Regolamento del Servizio idrico Integrato per quanto concerne:
 - tubazioni di collegamento al terminale di recapito;
 - innesto di tali tubazioni;
 - sifone tipo Firenze;
 - valvola di non ritorno / intercettazione;
- i pozzetti di ispezione e prelievo delle acque reflue dovranno essere conformi allo schema tipo di cui al Regolamento del Servizio Idrico Integrato - Allegato 2 e dovranno consentire:
 - il posizionamento del campionatore automatico;
 - il prelievo delle acque per caduta;
 - dovranno essere opportunamente indicati con segnaletica visibile;
 - garantire, in qualsiasi momento, le condizioni di accesso ed apertura da parte del personale addetto al controllo;
- i sistemi di trattamento delle acque reflue dovranno essere mantenuti sempre in perfetta efficienza e sottoposti a operazioni di manutenzione e pulizia almeno una volta l'anno;
- i fanghi derivanti dai trattamenti depurativi e tutti i rifiuti originati dall'attività dovranno essere raccolti in area protetta e conferiti a Ditta autorizzata ai sensi della vigente normativa in materia di smaltimento dei rifiuti.
La documentazione comprovante l'avvenuto smaltimento dei rifiuti (formulari e registri) dovrà essere resa disponibile ai controlli del gestore (Hera SpA);
- adozione di tutte le misure atte a evitare / contenere il dilavamento delle aree esterne destinate ad accumulo / deposito / stoccaggio di materiali in adempimento ai criteri previsti dall'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia-Romagna n°286 del 14 febbraio 2005;
- l'Ente gestore, a mezzo di incaricati può, in qualunque momento, effettuare sopralluoghi con eventuale prelievo di campioni di acque reflue e determinazione di quantità delle acque reflue;
- l'Ente gestore ha la facoltà di richiedere la sospensione temporanea dello scarico precedentemente autorizzato, in caso di disservizi, guasti o malfunzionamento del sistema fognario - depurativo;
- la Ditta è obbligata a stipulare con Hera SpA apposito contratto per il servizio di depurazione reflui industriali come previsto dalla Delibera della Regione Emilia-Romagna n.1480 del 11/10/2010;
- il Titolare è tenuto a presentare all'Ente gestore "denuncia annuale" degli scarichi effettuati (entro il 31 gennaio di ogni anno per gli scarichi effettuati nell'anno solare precedente) contenente gli elementi di qualità e quantità delle acque reflue industriali scaricate in fognatura;
- per il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel parere, Hera si riserva la facoltà di richiedere all'Ente emittitore/Comune la revoca dell'Autorizzazione allo scarico;

E' prescritta, ove non presente:

- l'installazione di idoneo strumento di misura della portata dei reflui di tipo produttivo.

È prescritto inoltre:

- di effettuare uno studio di fattibilità finalizzato alla valutazione delle azioni da intraprendere e delle tempistiche conseguenti, necessarie per convogliare verso differente corpo recettore le acque meteoriche non contaminate attualmente afferenti al punto di scarico S1 potendosi così configurare come il tassello conclusivo del processo di separazione delle reti che si completerebbe indirizzando verso un corpo idrico superficiale le acque meteoriche non contaminate attualmente convogliate in pubblica fognatura.

La documentazione richiesta dovrà essere trasmessa, entro 180 giorni dall'emissione dell'atto autorizzativo, e comunque non oltre il 30 settembre 2021 a mezzo p.e.c. al seguente indirizzo:

heraspadirezioneacqua@pec.gruppohera.it

Il presente parere è da riferirsi esclusivamente alla documentazione presentata.

Ogni modificazione che si intenda apportare:

- all'attività svolta;
- allo scarico di cui sopra;
- al sistema di convogliamento delle acque reflue;
- al sistema di trattamento;
- al punto di immissione terminale in fognatura;
- al legale rappresentante della Ditta;

dovrà essere oggetto di nuova domanda di autorizzazione.

In adempimento a quanto previsto dal Regolamento del Servizio Idrico Integrato, sezione C - Articolo 62, approvato dall'Assemblea dell'Agenzia di ambito per i servizi pubblici di Bologna in data 23/05/2007 e successivamente in data 28/05/2008, il gestore Hera SpA emetterà fattura intestata al richiedente l'autorizzazione per il pagamento degli oneri di istruttoria per il rilascio del parere relativo all'autorizzazione allo scarico di acque reflue in fognatura.

Si ricorda che il pagamento dovrà essere effettuato solo dopo il ricevimento di fattura da parte di Hera SpA.

Sono fatte salve le eventuali indicazioni e/o prescrizioni espresse da ARPA.

La scrivente Società rimane in attesa di copia dell'autorizzazione rilasciata.

Distinti saluti.

Firmata digitalmente

Responsabile

Fognatura e Depurazione Emilia

Ing. Paolo Gelli

Autorizzazione Unica Ambientale
Stabilimento Caterpillar Undercarriage Italia S.r.l.
Comune di Valsamoggia (BO), via Muzza nn. 14, 16/c, 16/d, 18, 22 e 30, loc. Bazzano

ALLEGATO B

Matrice emissioni in atmosfera di cui all'art. 269 della Parte Quinta del D.Lgs. 152/2006

Ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/2006 sono autorizzate le emissioni in atmosfera derivanti dall'attività di produzione di componenti per cingolature di macchine agricole e movimentazione terra mediante lavorazioni meccaniche, tempra e verniciatura svolta dalla società Caterpillar Undercarriage Italia S.r.l. nello stabilimento sito in Comune di Valsamoggia, via Muzza nn. 14, 16/c, 16/d, 18, 22 e 30, loc. Bazzano, secondo le seguenti prescrizioni.

1. Emissioni in atmosfera autorizzate

- a) Per lo stabilimento in oggetto sono autorizzate ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/2006 le seguenti emissioni in atmosfera, nel rispetto delle prescrizioni ivi indicate:

UNITÀ PRODUTTIVA MT1 (via Muzza n. 30)

EMISSIONE E9 (provenienza: tempra spinner linea 14T5 e forno distensione linea 14T4)

Portata massima	4.500	Nm ³ /h
Altezza minima	4	m
Durata massima	24	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Materiale particellare	10	mg/Nm ³
------------------------	----	--------------------

Impianto di abbattimento: filtro a secco.

Periodicità di monitoraggio di competenza del Gestore: semestrale.

EMISSIONE E10 (provenienza: forno linea 14T5)

Portata massima	5.000	Nm ³ /h
Altezza minima	8	m
Durata massima	24	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Materiale particolato	10	mg/Nm ³
-----------------------	----	--------------------

Impianto di abbattimento: nessuno.

Periodicità di monitoraggio di competenza del Gestore: semestrale.

EMISSIONE E25 (provenienza: forno distensione linea 14T5)

Portata massima	200	Nm ³ /h
Altezza minima	8	m
Durata massima	24	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Materiale particolato	10	mg/Nm ³
-----------------------	----	--------------------

Impianto di abbattimento: nessuno.

Periodicità di monitoraggio di competenza del Gestore: semestrale.

EMISSIONE E30 (provenienza: linea saldatura rulli superiori)

Portata massima	3.000	Nm ³ /h
Altezza minima	5	m
Durata massima	19,5	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Materiale particolato	10	mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	5	mg/Nm ³
Monossido di Carbonio (CO)	10	mg/Nm ³

impianto di abbattimento: filtro a tessuto.

Periodicità di monitoraggio di competenza del Gestore: annuale.

EMISSIONE E36 (provenienza: linea perni giunzione bogie pin)

Portata massima	500	Nm ³ /h
Altezza minima	8	m
Durata massima	19,5	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Sostanze alcaline (esprese come Na ₂ O)	5	mg/Nm ³
Fosfati (espressi come PO ₄)	5	mg/Nm ³

impianto di abbattimento: filtro a secco.

Periodicità di monitoraggio di competenza del Gestore: annuale.

EMISSIONE E39 (provenienza: linea lavapezzi alberi escavatori)

Portata massima	500	Nm ³ /h
Altezza minima	8	m
Durata massima	19,5	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Materiale particellare	10	mg/Nm ³
------------------------	----	--------------------

impianto di abbattimento: filtro a secco.

Periodicità di monitoraggio di competenza del Gestore: annuale.

EMISSIONE E42 (provenienza: saldatura linea perni giunzione bogie pin)

Portata massima	14.500	Nm ³ /h
Altezza minima	5	m
Durata massima	19,5	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Materiale particellare	10	mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	5	mg/Nm ³
Monossido di Carbonio (CO)	10	mg/Nm ³

impianto di abbattimento: filtro a secco.

Periodicità di monitoraggio di competenza del Gestore: annuale.

EMISSIONE E48 (provenienza: centro lavoro rulli alberi superiori linea 12S6)

Portata massima	8.100	Nm ³ /h
Altezza minima	8	m
Durata massima	19,5	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Materiale particellare	10	mg/Nm ³
------------------------	----	--------------------

impianto di abbattimento: filtro a secco.

Periodicità di monitoraggio di competenza del Gestore: annuale.

EMISSIONE E50 (provenienza: centrali termiche a metano CT1A da 325 KW, CT1B da 325 KW e CT1C da 1.163 KW)

Portata massima	2.300	Nm ³ /h
Altezza minima	8	m
Durata massima	20	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri totali	5	mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	150	mg/Nm ³
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	35	mg/Nm ³
Monossido di Carbonio (CO)	100	mg/Nm ³

impianto di abbattimento: nessuno.

Il valore di concentrazione massima di materiale particellare ed ossidi di zolfo si intende rispettato in quanto il combustibile impiegato è gas metano.

I valori di emissione si riferiscono ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso pari al 3%.

Periodicità di monitoraggio di competenza del Gestore: annuale. La periodicità di analisi prescritta è relativa unicamente all'inquinante ossidi di azoto.

EMISSIONE E51 (provenienza: cabina linea verniciatura rulli escavatori 15M3)

Portata massima	8.000	Nm ³ /h
Altezza minima	8	m
Durata massima	19,5	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Materiale particellare	10	mg/Nm ³
Composti Organici Volatili espressi come Carbonio Organico Totale (COT)	50	mg/Nm ³

Impianto di abbattimento: filtro a secco e filtro ad adsorbimento a carboni attivi.

Periodicità di monitoraggio di competenza del Gestore: semestrale.

EMISSIONE E52 (provenienza: forno essiccazione linea verniciatura rulli escavatori 15M3)

Portata massima	1.800	Nm ³ /h
Altezza minima	8	m
Durata massima	19,5	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Composti Organici Volatili espressi come Carbonio Organico Totale (COT)	50	mg/Nm ³
---	----	--------------------

Impianto di abbattimento: adsorbimento a carboni attivi.

Periodicità di monitoraggio di competenza del Gestore: semestrale.

EMISSIONE E70 (provenienza: macchine utensili – torni minganti padana)

Portata massima	5.500	Nm ³ /h
Altezza minima	8	m
Durata massima	19,5	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Materiale particellare	10	mg/Nm ³
Sostanze alcaline (esprese come Na ₂ O)	5	mg/Nm ³

impianto di abbattimento: filtro a secco e filtro ad adsorbimento a carboni attivi.

Periodicità di monitoraggio di competenza del Gestore: annuale.

EMISSIONE E78 (provenienza: lavaggio alcalino triton 1 – linea 15M9)

Portata massima	800	Nm ³ /h
Altezza minima	8	m
Durata massima	19,5	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Sostanze alcaline (esprese come Na ₂ O)	5	mg/Nm ³
Fosfati (espressi come PO ₄)	5	mg/Nm ³

Impianto di abbattimento: filtro a secco.

Periodicità di monitoraggio di competenza del Gestore: annuale.

EMISSIONE E81 (provenienza: lavaggio alcalino linea 15M5)

Portata massima	1.000	Nm ³ /h
Altezza minima	8	m
Durata massima	19,5	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Sostanze alcaline (esprese come Na ₂ O)	5	mg/Nm ³
Fosfati (espressi come PO ₄)	5	mg/Nm ³

Impianto di abbattimento: filtro a secco.

Periodicità di monitoraggio di competenza del Gestore: annuale.

EMISSIONE E83 (provenienza: tempra totale rulli – impianto lavaggio)

Portata massima	12.600	Nm ³ /h
Altezza minima	8	m
Durata massima	24	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Materiale particellare	10	mg/Nm ³
Sostanze alcaline (esprese come Na ₂ O)	5	mg/Nm ³

Fosfati (espressi come PO ₄)	5	mg/Nm ³
--	---	--------------------

Impianto di abbattimento: filtro a secco.

Periodicità di monitoraggio di competenza del Gestore: semestrale.

EMISSIONE E90 (provenienza: forno felind distensione linea 14T6)

Portata massima	4.500	Nm ³ /h
Altezza minima	8	m
Durata massima	24	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Materiale particolare	10	mg/Nm ³
-----------------------	----	--------------------

Impianto di abbattimento: nessuno.

Periodicità di monitoraggio di competenza del Gestore: semestrale.

EMISSIONE E91 (provenienza: forno felind austenizzazione linea 14T6)

Portata massima	11.200	Nm ³ /h
Altezza minima	8	m
Durata massima	24	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Materiale particolare	10	mg/Nm ³
-----------------------	----	--------------------

Impianto di abbattimento: nessuno.

Periodicità di monitoraggio di competenza del Gestore: semestrale.

EMISSIONE E92 (provenienza: tempra totale rulli-cella lavaggio linee 14T6 e 14T7)

Portata massima	11.000	Nm ³ /h
Altezza minima	8	m
Durata massima	24	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Materiale particellare	10	mg/Nm ³
------------------------	----	--------------------

Impianto di abbattimento: filtro a tasche.

Periodicità di monitoraggio di competenza del Gestore: semestrale.

EMISSIONE E93 (provenienza: tempra differenziale linea 14T6)

Portata massima	11.200	Nm ³ /h
Altezza minima	7	m
Durata massima	24	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Materiale particellare	10	mg/Nm ³
------------------------	----	--------------------

Impianto di abbattimento: nessuno.

Periodicità di monitoraggio di competenza del Gestore: semestrale.

EMISSIONE E98 (provenienza: lavaggio linea 15M11)

Portata massima	1.800	Nm ³ /h
Altezza minima	8	m
Durata massima	19,5	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Sostanze alcaline (esprese come Na ₂ O)	5	mg/Nm ³
Fosfati (espressi come PO ₄)	5	mg/Nm ³

Impianto di abbattimento: filtro a secco.

Periodicità di monitoraggio di competenza del Gestore: annuale.

EMISSIONE E100 (provenienza: saldatura a frizione linea 12S9)

Portata massima	6.700	Nm ³ /h
Altezza minima	8	m
Durata massima	19,5	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Materiale particellare	10	mg/Nm ³
------------------------	----	--------------------

Impianto di abbattimento: nessuno.

Periodicità di monitoraggio di competenza del Gestore: annuale.

EMISSIONE E102 (provenienza: linea finitura alberi e rulli - lavatrice M12-tunnel trasporto pezzi - centri lavoro)

Portata massima	8.500	Nm ³ /h
Altezza minima	8	m
Durata massima	24	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Materiale particellare	10	mg/Nm ³
Sostanze alcaline (esprese come Na ₂ O)	5	mg/Nm ³
Fosfati (espressi come PO ₄)	5	mg/Nm ³

Impianto di abbattimento: filtro a tessuto.

Periodicità di monitoraggio di competenza del Gestore: annuale.

EMISSIONE E103 (provenienza: zona uscita forno distensione linea T5)

Portata massima	6.000	Nm ³ /h
Altezza minima	8	m
Durata massima	24	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Materiale particellare	10	mg/Nm ³
------------------------	----	--------------------

Impianto di abbattimento: nessuno.

Periodicità di monitoraggio di competenza del Gestore: semestrale.

EMISSIONE E146 (provenienza: forno felind austenizzazione linea 14T7)

Portata massima	15.000	Nm ³ /h
Altezza minima	8	m
Durata massima	24	h/g

--	--	--

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Materiale particellare	10	mg/Nm ³
------------------------	----	--------------------

Impianto di abbattimento: nessuno.

Periodicità di monitoraggio di competenza del Gestore: semestrale.

EMISSIONE E147 (provenienza: forno felind distensione linea 14T7)

Portata massima	3.500	Nm ³ /h
Altezza minima	8	m
Durata massima	24	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Materiale particellare	10	mg/Nm ³
------------------------	----	--------------------

Impianto di abbattimento: nessuno.

Periodicità di monitoraggio di competenza del Gestore: semestrale.

EMISSIONE E152 (provenienza: aspirazione rettifica bogie pin)

Portata massima	4.600	Nm ³ /h
Altezza minima	8	m
Durata massima	24	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Materiale particellare	10	mg/Nm ³
------------------------	----	--------------------

Impianto di abbattimento: filtro a tasche.

Periodicità di monitoraggio di competenza del Gestore: annuale.

EMISSIONE E153 (provenienza: forno di austenizzazione linea 14T8)

Portata massima	16.000	Nm ³ /h
Altezza minima	10,7	m

Durata massima	24	h/g
----------------	----	-----

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Materiale particolare	10	mg/Nm ³
-----------------------	----	--------------------

Impianto di abbattimento: nessuno.

Periodicità di monitoraggio di competenza del Gestore: semestrale.

EMISSIONE E154 (provenienza: impianto temprà spinner e spazzolatrice linea 14T8)

Portata massima	4.500	Nm ³ /h
Altezza minima	11	m
Durata massima	24	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Materiale particolare	10	mg/Nm ³
-----------------------	----	--------------------

Impianto di abbattimento: filtro a secco + filtro a tasche.

Il filtro a tasche dovrà essere dotato di un pressostato differenziale in grado di rilevare il corretto funzionamento del filtro stesso.

Periodicità di monitoraggio di competenza del Gestore: semestrale.

EMISSIONE E155 (provenienza: forno di distensione linea 14T8)

Portata massima	1.600	Nm ³ /h
Altezza minima	9	m
Durata massima	24	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Materiale particolare	10	mg/Nm ³
-----------------------	----	--------------------

Impianto di abbattimento: nessuno.

Periodicità di monitoraggio di competenza del Gestore: semestrale.

EMISSIONE E156 (provenienza: spazzolatura preliminare dei pezzi da sottoporre saldatura a frizione per produzione rulli linea 12S10)

Portata massima	18.000	Nm ³ /h
Altezza minima	8	m
Durata massima	24	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Materiale particellare	10	mg/Nm ³
------------------------	----	--------------------

Impianto di abbattimento: filtro a tasche.

Il filtro a tasche dovrà essere dotato di un pressostato differenziale in grado di rilevare il corretto funzionamento del filtro stesso.

Periodicità di monitoraggio di competenza del Gestore: annuale.

EMISSIONE E157 (provenienza: torni 01VS04)

Portata massima	3.000	Nm ³ /h
Altezza minima	10	m
Durata massima	19,5	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Materiale particellare	10	mg/Nm ³
------------------------	----	--------------------

Impianto di abbattimento: filtro a tasche.

Il filtro dovrà essere dotato di un pressostato differenziale in grado di rilevare il corretto funzionamento del filtro stesso.

Periodicità di monitoraggio di competenza del Gestore: annuale.

EMISSIONE E158 (provenienza: impianto di lavaggio linea 01VS04)

Portata massima	800	Nm ³ /h
Altezza minima	8	m
Durata massima	19,5	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Sostanze alcaline (esprese come Na ₂ O)	5	mg/Nm ³
Fosfati (espressi come PO ₄)	5	mg/Nm ³

Impianto di abbattimento: nessuno.

Periodicità di monitoraggio di competenza del Gestore: annuale.

EMISSIONE E160 (provenienza: cabina di verniciatura e forno di essiccazione linea 01VS02)

Portata massima	11.000	Nm ³ /h
Altezza minima	9	m
Durata massima	19,5	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Materiale particolare	3	mg/Nm ³
Composti Organici Volatili espressi come Carbonio Organico Totale (COT)	50	mg/Nm ³

Impianto di abbattimento: filtro a cartucce.

Il filtro dovrà essere dotato di un pressostato differenziale in grado di rilevare il corretto funzionamento del filtro stesso. Le manutenzioni e le sostituzioni dei filtri dovranno essere annotate su apposito registro avente numerate e firmate dal Gestore di stabilimento

Periodicità di monitoraggio di competenza del Gestore: semestrale.

EMISSIONE E167 (provenienza: aspirazione torni linea 12A6)

Portata massima	2.400	Nm ³ /h
Altezza minima	8	m
Durata massima	19,5	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Materiale particolare	10	mg/Nm ³
-----------------------	----	--------------------

Impianto di abbattimento: filtro a maniche.

Il filtro dovrà essere dotato di un pressostato differenziale in grado di rilevare il corretto funzionamento del filtro stesso.

Periodicità di monitoraggio di competenza del Gestore: annuale.

EMISSIONE E168 (provenienza: forno distensione e lavapezzi ugelli impianto tempra differenziale 14T6)

Portata massima	12.000	Nm ³ /h
-----------------	--------	--------------------

Altezza minima	10	m
Durata massima	24	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Materiale particolare	10	mg/Nm ³
Fosfati (espressi come PO ₄)	5	mg/Nm ³

Impianto di abbattimento: nessuno.

Il valore di concentrazione massima prevista per l'inquinante fosfati dovrà essere verificato unicamente in occasione della messa a regime del punto di emissione E168.

Periodicità di monitoraggio di competenza del Gestore: semestrale. La periodicità di analisi prescritta è relativa unicamente all'inquinante materiale particolare.

EMISSIONE E169 (provenienza: attrezzatura)

Portata massima	2.500	Nm ³ /h
Altezza minima	10	m
Durata massima	1	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Materiale particolare	10	mg/Nm ³
-----------------------	----	--------------------

Impianto di abbattimento: filtro a cartucce.

Il filtro dovrà essere dotato di un pressostato differenziale in grado di rilevare il corretto funzionamento del filtro stesso.

Periodicità di monitoraggio di competenza del Gestore: annuale.

EMISSIONE E170 (provenienza: lubrificazione boccole linea 01VS04)

Portata massima	1.200	Nm ³ /h
Altezza minima	9,5	m
Durata massima	19,5	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Nebbie oleose	10	mg/Nm ³
---------------	----	--------------------

Impianto di abbattimento: filtro a tasche.

Il filtro dovrà essere dotato di un pressostato differenziale in grado di rilevare il corretto funzionamento del filtro stesso.

Periodicità di monitoraggio di competenza del Gestore: annuale.

EMISSIONE E176 (provenienza: rettifiche - lappatrici - lavatrici - vasche applicazione protettivo linea 031R12)

EMISSIONE E177 (provenienza: rettifiche - lappatrici - lavatrici - vasche applicazione protettivo linea 031R14)

EMISSIONE E178 (provenienza: rettifiche - lappatrici - lavatrici - vasche applicazione protettivo linea 031R13)

Portata massima	12.000	Nm ³ /h
Altezza minima	9,5	m
Durata massima	20	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Nebbie oleose	10	mg/Nm ³
Fosfati (espressi come PO ₄)	5 (*)	mg/Nm ³
Sostanze alcaline (esprese come Na ₂ O)	5	mg/Nm ³
Ammoniaca e ione ammonio	5 (*)	mg/Nm ³

(*) limite massimo di concentrazione da verificare solo se presenti sulla base delle schede tossicologiche delle materie prime utilizzate

Impianto di abbattimento: filtro a tasche.

Il filtro dovrà essere dotato di un pressostato differenziale in grado di rilevare il corretto funzionamento del filtro stesso.

Periodicità di monitoraggio di competenza del Gestore: annuale.

EMISSIONE E179 (provenienza: lavorazioni meccaniche e vasche per la pulizia e oliatura protettiva linee 11R15 e 01VS10)

Portata massima	12.000	Nm ³ /h
Altezza minima	9,5	m
Durata massima	19,5	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Materiale particellare	10	mg/Nm ³
------------------------	----	--------------------

Impianto di abbattimento: filtro a tessuto.

Il filtro dovrà essere dotato di un pressostato differenziale in grado di rilevare il corretto funzionamento del filtro stesso.

Periodicità di monitoraggio di competenza del Gestore: annuale.

EMISSIONE E185 (provenienza: lubrificazione boccole linea 01VS05)

Portata massima	2.000	Nm ³ /h
Altezza minima	10	m
Durata massima	19,5	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Materiale particellare e nebbie oleose	10	mg/Nm ³
--	----	--------------------

Impianto di abbattimento: filtro a cartuccia.

Il filtro dovrà essere dotato di un pressostato differenziale in grado di rilevare il corretto funzionamento del filtro stesso. In occasione della messa a regime della nuova emissione E185 dovrà essere comunicato l'intervallo di funzionamento del misuratore istantaneo di pressione differenziale.

Periodicità di monitoraggio di competenza del Gestore: annuale.

EMISSIONE E186 (provenienza: tornio lavatrice lappatrice linea 11L6)

Portata massima	9.000	Nm ³ /h
Altezza minima	10	m
Durata massima	19,5	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Nebbie oleose	10	mg/Nm ³
Fosfati (espressi come PO ₄)	5 (*)	mg/Nm ³
Sostanze alcaline (esprese come Na ₂ O)	5	mg/Nm ³
Ammoniaca e ione ammonio	5 (*)	mg/Nm ³

(*) limite massimo di concentrazione da verificare solo se presenti sulla base delle schede tossicologiche delle materie prime utilizzate

Impianto di abbattimento: filtro a tasche.

Il filtro dovrà essere dotato di un pressostato differenziale in grado di rilevare il corretto

funzionamento del filtro stesso.

Periodicità di monitoraggio di competenza del Gestore: annuale.

EMISSIONE E188 (provenienza: lavorazioni meccaniche ed assemblaggio linea LTTT data da 4 torni, 4 frese, 4 centri di lavoro e 1 banco di assemblaggio)

Portata massima	14.000	Nm ³ /h
Altezza minima	8	m
Durata massima	19,5	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Materiale particolare/nebbie oleose	10	mg/Nm ³
-------------------------------------	----	--------------------

Impianto di abbattimento: filtro a tasche.

Il filtro dovrà essere dotato di un pressostato differenziale in grado di rilevare il corretto funzionamento del filtro stesso.

Periodicità di monitoraggio di competenza del Gestore: nessuna.

UNITÀ PRODUTTIVA MT4 (via Muzza n. 22)

EMISSIONE E182 (provenienza: cabina verniciatura – cabina verniciatura ritocchi – forno di polimerizzazione – box stoccaggio – pompaggio vernice – postazione lavaggio linea 01P001)

Portata massima	20.000	Nm ³ /h
Altezza minima	9,5	m
Durata massima	19,5	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Materiale particolare	3	mg/Nm ³
Composti Organici Volatili espressi come Carbonio Organico Totale (COT)	50	mg/Nm ³

Impianto di abbattimento: filtro a secco.

Il filtro a tessuto dovrà essere dotato di un pressostato differenziale in grado di rilevare il corretto funzionamento del filtro stesso.

I filtri cilindro dovranno essere sostituiti con cadenza mensile, mentre il filtro pre-abbattimento dovrà essere sostituito con cadenza settimanale.

Periodicità di monitoraggio di competenza del Gestore: annuale.

EMISSIONE E184 (provenienza: forno di polimerizzazione linea 01P001)

Portata massima	10.000	Nm ³ /h
Altezza minima	9,5	m
Durata massima	19,5	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Composti Organici Volatili espressi come Carbonio Organico Totale (COT)	50	mg/Nm ³
---	----	--------------------

Impianto di abbattimento: nessuno.

Periodicità di monitoraggio di competenza del Gestore: semestrale.

UNITÀ PRODUTTIVA MT5 (via Muzza n. 14)

EMISSIONE E171 (provenienza: linea lavaggio e montaggio ruote tendi cingolo 15M13)

Portata massima	6.500	Nm ³ /h
Altezza minima	7	m
Durata massima	19,5	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Fosfati (espressi come PO ₄)	5	mg/Nm ³
--	---	--------------------

Impianto di abbattimento: filtro a tasche.

Il filtro a tasche dovrà essere dotato di un pressostato differenziale in grado di rilevare il corretto funzionamento del filtro stesso.

Periodicità di monitoraggio di competenza del Gestore: nessuna. Il Gestore dovrà effettuare unicamente la verifica dei parametri prescritti in sede di messa a regime del punto di emissione.

UNITÀ PRODUTTIVA MT6 (via Muzza nn. 16/c e 16/d)

EMISSIONE E188 (provenienza: lavorazioni meccaniche ed assemblaggio linea LTTT - 4 torni, 4 frese, 4 centri di lavoro e 1 banco di assemblaggio)

Portata massima	14.000	Nm ³ /h
Altezza minima	8	m
Durata massima	19,5	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Materiale particolare/nebbie oleose	10	mg/Nm ³
-------------------------------------	----	--------------------

Impianto di abbattimento: filtro a tasche.

Il filtro dovrà essere dotato di un pressostato differenziale in grado di rilevare il corretto funzionamento del filtro stesso.

Periodicità di monitoraggio di competenza del Gestore: nessuna.

-
- b) La società Caterpillar Undercarriage Italia S.r.l., in caso di modifica sostanziale della presente AUA per la matrice emissioni in atmosfera, alla domanda di modifica sostanziale dovrà **allegare una dedicata relazione nella quale siano identificati tutti gli impianti termici, generatori di calore, bruciatori, gruppi elettrogeni, generatori antincendio, ecc... presenti nello stabilimento** (suddivisi tra produttivi e uso civile) nella quale siano chiariti i valori di potenzialità termica nominale di ogni impianto, generatore, bruciatore, gruppo elettrogeno, generatori antincendio, ecc... presente.

2. Altre emissioni in atmosfera

Dallo stesso stabilimento hanno anche origine le seguenti emissioni in atmosfera:

- a) I punti di EMISSIONE E165 ed E166 (provenienza rispettivamente di: gruppo motopompa a gasolio a servizio dell'antincendio in caso di emergenza di 119 KW e gruppo elettrogeno a gasolio di 300 KW) non sono soggetti ad autorizzazione ai sensi dell'art. 272, comma 1, del D.Lgs. 152/2006, in quanto elencato nella lettera bb) della Parte I dell'Allegato IV della Parte Quinta del D.Lgs. Medesimo.
- b) I punti di EMISSIONE E46 ed E187 (provenienza rispettivamente di: cappa di aspirazione di laboratorio e cappa chimica laboratori metallografico) non sono soggetti ad autorizzazione ai sensi dell'art. 272, comma 1, del D.Lgs. 152/2006, in quanto elencati alla lettera jj) della Parte I dell'Allegato IV della Parte Quinta del D.Lgs. Medesimo.
- c) Il punto di EMISSIONE E87 (provenienza: cabina decompressione gas metano) non è soggetto ad autorizzazione ai sensi dell'art. 272, comma 5, del D.Lgs. 152/2006, in quanto emissione proveniente da dispositivi destinati a situazioni critiche o di emergenza dello stabilimento.
- d) I punti di emissione sotto elencati non sono soggetti ad autorizzazione ai sensi dell'art. 272, comma 5, del D.Lgs. 152/2006, in quanto emissione proveniente da ricambi d'aria (esclusivamente adibiti alla protezione e alla sicurezza degli ambienti di lavoro in relazione alla temperatura, all'umidità e ad altre condizioni attinenti al microclima di tali ambienti):

- 1) EMISSIONI da E13 a E24 e da E107 a E131 (provenienza: estrazione aria ambiente reparto tempra);
 - 2) EMISSIONE E33 (provenienza: estrazione mensa punti cottura);
 - 3) EMISSIONE E47 (provenienza: ambiente elicotipe ed elicotiatrice sala copie ufficio tecnico);
 - 4) EMISSIONE E76 (provenienza: estrazione ambiente mensa aziendale);
 - 5) EMISSIONI da E133 a E145 e da E148 a E150 (provenienza: estrazione aria ambiente più reparti);
 - 6) EMISSIONE E159 (provenienza: ricambio d'aria assemblaggio pezzi linea 01V04);
- e) I punti di emissione provenienti dagli impianti termici sotto elencati per i quali non sono fissati i limiti di sostanze inquinanti in emissione in considerazione delle loro basse potenzialità termiche nominali:
- 1) EMISSIONE E35 (provenienza: bruciatore linea lavapezzi rulli 15M3);
 - 2) EMISSIONE E37 (provenienza: bruciatore linea lavapezzi rulli 11L3);
 - 3) EMISSIONE E38 (provenienza: bruciatore lavapezzi alberi escavatori 11R15);
 - 4) EMISSIONE E53 (provenienza: bruciatore essiccazione verniciatura linea rulli escavatori 15M3);
 - 5) EMISSIONE E77 (provenienza: bruciatore lavaggio alcalino triton 1 linea 15M9);
 - 6) EMISSIONE E82 (provenienza: emissione forno rulli linea 14T4);
 - 7) EMISSIONE E84 (provenienza: generatore endogas 1);
 - 8) EMISSIONE E86 (provenienza: generatore endogas 2);
 - 9) EMISSIONE E89 (provenienza: bruciatore lavapezzi linea 15M5);
 - 10) EMISSIONE E99 (provenienza: bruciatore lavaggio linea 15M11);
 - 11) EMISSIONE E132 (provenienza: bruciatore impianto lavaggio alcalino M12);
 - 12) EMISSIONE E161 (provenienza: bruciatore forno essiccazione linea di verniciatura 01VS02);
 - 13) EMISSIONE E172 (provenienza: bruciatori lavatrici 15M13 presso l'unità produttiva MT5);
 - 14) EMISSIONE E175 (provenienza: bruciatore lavatrice 031G01);
 - 15) EMISSIONE E183 (provenienza: generatore aria forno di polimerizzazione linea 01P001).
- f) I punti di emissione sotto elencati non sono soggette ad autorizzazione ai sensi dell'art. 282, comma 1, del D.Lgs. 152/2006, in quanto non sono superati i valori di potenzialità termica nominale complessiva degli impianti termici civili:
- 1) EMISSIONI da E95 a E97 (provenienza rispettivamente da generatori aria calda riscaldamento rispettivamente GC4, GC5 e GC6);

- 2) EMISSIONI da E162 a E164 (provenienza rispettivamente da generatori aria calda riscaldamento rispettivamente GC7, GC8 e GC9);
 - 3) EMISSIONI da E180 e E181 (provenienza: generatori aria calda riscaldamento GC10 e GC11 presso l'unità produttiva MT5 di potenzialità termica nominale di ognuno pari a 203,5 KW).
- g) I punti di emissione sotto elencati non sono fissati i limiti di sostanze inquinanti in emissione:
- 1) EMISSIONE E3 ed E4 (provenienza: torre raffreddamento impianto tempra differenziale linea 14T2);
 - 2) EMISSIONE E11 (provenienza: torre raffreddamento impianto tempra totale linee 14T2 E 14T4);
 - 3) EMISSIONE E34 (provenienza: torre raffreddamento impianto tempra induzione rulli superiori);
 - 4) EMISSIONI E43, E44, E101 ed E105 (provenienza: ventilazione raffreddamento compressori aria);
 - 5) EMISSIONE E45 (provenienza: laboratorio, raffreddamento forno trattamenti termici, sezionatrice a disco);
 - 6) EMISSIONE E94 (provenienza: torre raffreddamento tempra totale e differenziale linea 14T6);
 - 7) EMISSIONE E104 (provenienza: centralina idraulica robot saldatura).
- h) Per il punto di EMISSIONE E106 (provenienza: gas di scarico automezzi magazzino) non sono fissati limiti di sostanze inquinanti in emissione. I gas di scarico degli automezzi usati per le operazioni di carico/scarico dovranno essere captati e convogliati all'esterno tramite apposita manichetta.

3. Camini e loro altezze

- a) Ogni emissione convogliata deve sfociare oltre il colmo del tetto; non sono idonee le bocche di camini poste sulla parete laterale dell'edificio dello stabilimento. Lo sbocco dei camini deve essere posizionato in modo tale da consentire un'adeguata evacuazione e dispersione degli inquinanti e da evitare la reimmissione degli stessi nell'edificio attraverso qualsiasi apertura. Le emissioni in atmosfera possono avvenire con modalità diverse da quelle precedentemente indicate solo ed esclusivamente per motivi di sicurezza e secondo le documentate e puntuali prescrizioni dei VV.FF. o del Servizio di medicina del lavoro della ASL competente per territorio.
- b) Fatti salvi i criteri stabiliti dalle vigenti normative in materia edilizia, nonché diverse e più restrittive norme locali, e fatta salva la possibilità di deroga da parte del Comune in cui è presente lo stabilimento, le bocche dei camini (altezza minima di emissione) devono, di norma, risultare più alte di almeno un metro rispetto al colmo dei tetti o struttura edile distante meno di 50 metri.

4. Punti di misura e campionamento

- a) Ogni emissione elencata in autorizzazione deve essere numerata ed identificata univocamente (con scritta indelebile o apposita cartellonistica) in prossimità del punto di emissione e del punto di campionamento, qualora non coincidenti.

- b) I punti di misura e campionamento devono essere preferibilmente collocati in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Conformemente a quanto indicato nell'Allegato VI (punto 3.5) alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/2006, per garantire la condizione di stazionarietà e uniformità necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalla norma tecnica di riferimento UNI EN 15259; la citata norma tecnica prevede che le condizioni di stazionarietà e uniformità siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato ad almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità; nel caso di sfogo diretto in atmosfera, dopo il punto di prelievo, il tratto rettilineo finale deve essere di almeno 5 diametri idraulici. Nel caso in cui non siano completamente rispettate le condizioni geometriche sopra riportate, la stessa norma UNI EN 15259 (nota 5 del paragrafo 6.2.1) indica la possibilità di utilizzare dispositivi aerodinamicamente efficaci (ventilatori, pale, condotte con disegno particolare, etc.) per ottenere il rispetto dei requisiti di stazionarietà e uniformità: esempio di tali dispositivi erano descritti nella norma UNI 10169:2001 (Appendice C) e nel metodo ISO 10780:1994 (Appendice D). È facoltà dell'Autorità Competente richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri la inadeguatezza tecnica, su specifica proposta dell'Autorità Competente al Controllo (ARPAE-APAM).
- c) In funzione delle dimensioni del condotto, devono essere previsti uno o più punti di misura sulla stessa sezione di condotto, come stabilito dalla norma UNI EN 15259:2008; quantomeno dovranno essere rispettate le indicazioni riportate in tabella:

Caratteristiche punti di prelievo e dimensioni del condotto

Condotti circolari		Condotti rettangolari		
Diametro (m)	N. punti di prelievo	Lato minore (m)	N. punti di prelievo	
Fino a 1m	1 punto	Fino a 0,5 m	1 punto	al centro del lato
Da 1m a 2m	2 punti (posti a 90°)	Da 0,5 m a 1m	2 punti	al centro di segmenti uguali in
Superiore a 2m	3 punti (posti a 60°)	Superiore a 1m	3 punti	cui è suddiviso il lato

- d) Ogni punto di prelievo deve essere attrezzato con bocchettone di diametro interno di 3 pollici, filettato internamente passo gas, e deve sporgere per circa 50 mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati preferibilmente tra 1 metro e 1,5 metri di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro.
- e) In prossimità del punto di prelievo deve essere disponibile un'ideale presa di corrente.
- f) Data la complessità delle operazioni di campionamento, i camini caratterizzati da temperature dei gas in emissione maggiori di 200°C dovranno essere dotati dei seguenti dispositivi:
- almeno n. 2 punti di campionamento sulla sezione del condotto, se il diametro del camino è superiore a 0,6 metri;
 - coibentazione/isolamento delle zone in cui deve operare il personale addetto ai campionamenti e delle superfici dei condotti, al fine di ridurre al minimo il pericolo ustioni.

5. Accessibilità dei punti di prelievo

- a) I sistemi di accesso ai punti di prelievo e le postazioni di lavoro degli operatori devono garantire il

rispetto delle norme previste in materia di sicurezza ed igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/2008. La società in oggetto su richiesta, dovrà fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire i prelievi e le misure alle emissioni.

- b) La società in oggetto deve garantire l'adeguatezza di coperture, postazioni e piattaforme di lavoro e altri piani di transito sopraelevati, in relazione al carico massimo sopportabile. Le scale di accesso e la relativa postazione di lavoro devono consentire il trasporto e la manovra della strumentazione di prelievo e misura.
- c) Per i punti di prelievo collocati in quota non sono considerate idonee le scale portatili. I suddetti punti di prelievo devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli preferibilmente dotate di corda di sicurezza verticali. Per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, la società in oggetto deve mettere a disposizione degli operatori le strutture indicate nella tabella seguente:

Strutture per l'accesso al punto di prelievo

Quota > 5m e < 15m	Sistema manuale semplice di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es: carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco oppure sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.
Quota ≥ 15m	Sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.

- d) Tutti i dispositivi di sollevamento devono essere dotati di idoneo sistema di rotazione del braccio di sollevamento, al fine di permettere di scaricare in sicurezza il materiale sollevato in quota, all'interno della postazione di lavoro protetta. A lato della postazione di lavoro, deve sempre essere garantito uno spazio libero di sufficiente larghezza per permettere il sollevamento e il transito verticale delle attrezzature fino al punto di prelievo collocato in quota. La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone. In particolare le piattaforme di lavoro devono essere dotate di:
- parapetto normale con arresto al piede, su tutti i lati;
 - piano di calpestio orizzontale e antisdrucciolo;
 - protezione, se possibile, contro gli agenti atmosferici.
- e) Le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento.

6. Metodi di misura, campionamento ed analisi

- a) Per gli inquinanti e i parametri autorizzati devono essere utilizzate i seguenti metodi di misurazione:

Parametro/Inquinante	Metodi di misura
Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento	UNI EN 15259:2008
Portata volumetrica, Temperatura e pressione di emissione	UNI EN ISO 16911-1:2013 (*) (con le indicazioni di supporto sull'applicazione riportate nelle linee guida CEN/TR 17078:2017) UNI EN ISO 16911-2:2013 (metodo di misura automatico)
Ossigeno (O ₂)	UNI EN 14789:2017 (*) ISO 12039:2019 (Analizzatori automatici: Paramagnetico, celle elettrochimiche, Ossidi di Zirconio, etc.)
Anidride Carbonica (CO ₂)	ISO 12039:2019 Analizzatori automatici (IR, etc)
Umidità - Vapore acqueo (H ₂ O)	UNI EN 14790:2017 (*)
Polveri totali (PTS) o materiale particellare	UNI EN 13284-1:2017 (*) UNI EN 13284-2:2017 (Sistemi di misurazione automatici) ISO 9096:2017 (per concentrazioni > 20 mg/m ³)
Sostanze alcaline	Campionamento UNI EN 13284-1: 2017 + analisi NIOSH 7401
Nebbie d'olio	Campionamento UNI EN 13284-1:2017 + analisi UNICHIM 759 Campionamento UNI EN 13284-1:2017 + analisi NIOSH 5026 Campionamento UNI EN 13284-1:2017 + analisi UNI EN ISO 16703:2011
Monossido di Carbonio (CO)	UNI EN 15058:2017 (*) ISO 12039:2019 Analizzatori automatici (IR, celle elettrochimiche etc.)
Ossidi di Zolfo (SO _x) espressi come SO ₂	UNI EN 14791:2017 (*) UNI CEN/TS 17021:2017 (*) (analizzatori automatici: celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR) ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.1)
Ossidi di Azoto (NO _x) espressi come NO ₂	UNI EN 14792:2017 (*) ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all. 1) ISO 10849 (metodo di misura automatico) Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR)
Ammoniaca	US EPA CTM-027 UNI EN ISO 21877:2020 (*) UNICHIM 632:1984
Composti Organici Volatili espressi come Carbonio Organico Totale (COT)	UNI EN 12619:2013 (*)
(*) I metodi contrassegnati sono da ritenere metodi di riferimento e devono essere obbligatoriamente utilizzati per le verifiche periodiche previste sui Sistemi di Monitoraggio delle	

Emissioni (SME) e sui Sistemi di Analisi delle Emissioni (SAE). Nei casi di fuori servizio di SME o SAE, l'eventuale misura sostitutiva dei parametri e degli inquinanti è effettuata con misure discontinue che utilizzano i metodi di riferimento.

(**) I metodi contrassegnati non sono espressamente indicati per Emissioni/Flussi convogliati, poiché il campo di applicazione risulta essere per aria ambiente o ambienti di lavoro. Tali metodi pertanto potranno essere utilizzati nel caso in cui l'emissione sia assimilabile ad aria ambiente per temperatura ed umidità. Nel caso l'emissione da campionare non sia assimilabile ad aria ambiente dovranno essere utilizzati necessariamente metodi specifici per Emissioni/Flussi convogliati; laddove non siano disponibili metodi specifici per Emissioni/Flussi convogliati, invece, potranno essere utilizzati metodi adeguati ad emissioni assimilabile ad aria ambiente, adottando gli opportuni accorgimenti tecnici in relazione alla caratteristiche dell'emissione.

- b) Per gli inquinanti e i parametri di cui alla precedente lettera a), potranno inoltre essere utilizzate le seguenti metodologie di misurazione:
- metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi riportati nella tabella precedente;
 - altri metodi emessi successivamente da UNI e/o EN specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa degli inquinanti riportati nella medesima tabella.
- c) Ulteriori metodi, diversi da quanto sopra indicato alle precedenti lettere a) e b), compresi metodi alternativi che, in base alla norma UNI EN 14793 "Dimostrazione dell'equivalenza di un metodo alternativo ad un metodo di riferimento", dimostrano l'equivalenza rispetto ai metodi indicati in tabella, possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente (ARPAE AACM), sentita l'Autorità Competente per il controllo (ARPAE APAM) e successivamente al recepimento nell'atto autorizzativo.

7. Valori limite di emissione e valutazione della conformità dei valori misurati

- a) I valori limite di emissione degli inquinanti, se non diversamente specificato, si intendono sempre riferiti a gas secco, alle condizioni di riferimento di 0°C e 0,1013 MPa e al tenore di Ossigeno di riferimento qualora previsto.
- b) I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il Gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.
- c) La valutazione di conformità delle emissioni convogliate in atmosfera, nel caso di emissioni a flusso costante ed omogeneo, deve essere svolta con riferimento a un campionamento della durata complessiva di un'ora.
- d) I risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare indicazioni del metodo utilizzato e dell'incertezza della misurazione al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente in prossimità del valore limite di emissione e non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche Manuale Unichim n.158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e

Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni". Tali documenti indicano:

- per metodi di campionamento ed analisi di tipo manuale un'incertezza estesa non superiore al 30% del risultato;
 - per metodi automatici un'incertezza estesa non superiore al 10% del risultato.
- e) Relativamente alle misurazioni periodiche, il risultato di un controllo è da considerarsi superiore al valore limite autorizzato con un livello di probabilità del 95%, quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (ossia Risultato della misurazione previa detrazione dell'Incertezza di misura) risulta superiore al valore limite autorizzato.
- f) Le difformità accertate tra i valori misurati nei monitoraggi di competenza del Gestore e i valori limite prescritti, devono essere gestite in base a quanto disposto dall'art. 271 del D.Lgs. 152/2006.

8. Messa in esercizio e messa a regime

- a) In ottemperanza all'art. 269, comma 6 del D.Lgs. n. 152/2006, il Gestore deve comunicare a mezzo posta certificata (PEC) all'Autorità Competente (ARPAE AACM), all'Autorità Competente per il Controllo (ARPAE APAM) e al Comune nel cui territorio è insediato lo stabilimento, quanto segue:
1. per il punto di emissione E188 la data di messa in esercizio dell'impianto/dell'attività con almeno 15 giorni di anticipo;
 2. i dati relativi alle analisi di messa a regime dell'emissione E188, ovvero i risultati dei monitoraggi che attestano il rispetto dei valori limite, effettuati possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose. La trasmissione di tali analisi deve avvenire, di norma, entro i 60 giorni successivi alla data di messa a regime.
- b) Le analisi di messa a regime dovranno essere effettuate in un periodo continuativo di funzionamento pari a 10 giorni e un numero di campionamenti pari a 3, distribuiti su tale periodo per quanto possibile in modo omogeneo.
- c) Tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime (periodo ammesso per prove, collaudi, tarature, messe a punto produttive) non possono di norma intercorrere più di 60 giorni.
- d) Qualora non sia possibile il rispetto delle date di messa in esercizio già comunicate o il rispetto dell'intervallo temporale massimo stabilito tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime degli impianti indicati in autorizzazione, il Gestore è tenuto a informare con congruo anticipo l'Autorità Competente (ARPAE AACM), specificando dettagliatamente i motivi che non consentono il rispetto dei termini citati ed indicando le nuove date. Decorso 15 giorni dalla data di ricevimento di detta comunicazione, senza che siano intervenute richieste di chiarimenti e/o obiezioni da parte dell'Autorità Competente, i termini di messa in esercizio e/o di messa a regime degli impianti devono intendersi automaticamente prorogati alle date indicate nella comunicazione del Gestore.
- e) Qualora in fase di analisi di messa a regime si rilevi che, pur nel rispetto del valore di portata massimo imposto in autorizzazione, il valore assoluto della differenza tra la portata autorizzata e quella misurata sia superiore al 35% del valore autorizzato, il Gestore deve inviare i risultati dei rilievi corredati di una relazione che descriva le misure che intende adottare ai fini dell'allineamento ai valori di Portata autorizzati ed eseguire nuovi rilievi nelle condizioni di esercizio più gravose. In alternativa, deve inviare una relazione a dimostrazione che gli impianti di aspirazione siano comunque correttamente dimensionati per l'attività per cui sono stati installati in termini di efficienza

di captazione ed estrazione dei flussi d'aria inquinata sviluppati dal processo. Resta fermo l'obbligo da parte del Gestore di attivare le procedure per la modifica dell'autorizzazione in vigore, qualora necessario.

9. Controlli e monitoraggio delle emissioni di competenza del Gestore

- a) Le informazioni relative agli autocontrolli effettuati dal Gestore sulle emissioni in atmosfera (data, orario, risultati delle misure e il carico produttivo gravante nel corso dei prelievi) dovranno essere annotati su apposito registro dei controlli discontinui con pagine numerate e bollate da ARPAE APAM, firmate dal Responsabile dell'impianto e mantenuti, unitamente ai certificati analitici, a disposizione dell'Autorità di Controllo per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni.
- b) É facoltà della società in oggetto la gestione informatizzata dei dati con obbligo, con cadenza annuale, della stampa dei relativi risultati di analisi su supporto cartaceo, senza alcun obbligo di vidimazione degli stessi. La società in oggetto è comunque tenuta a fornire copia cartacea del registro su richiesta degli enti di controllo.
- c) Qualora uno o più punti di emissione autorizzati fossero interessati da un periodo di inattività prolungato, che preclude il rispetto della periodicità del controllo e monitoraggio di competenza del Gestore, oppure in caso di interruzione temporanea, parziale o totale dell'attività, con conseguente disattivazione di una o più emissioni autorizzate, il Gestore dello stabilimento dovrà comunicare, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente (ARPAE AACM) e all'Autorità Competente per il Controllo (ARPAE APAM) l'interruzione di funzionamento degli impianti produttivi a giustificazione della mancata effettuazione delle analisi prescritte; la data di fermata deve inoltre essere annotata nel Registro degli autocontrolli. Relativamente alle emissioni disattivate, dalla data della comunicazione si interrompe l'obbligo per la società in oggetto di rispettare i limiti, la periodicità dei monitoraggi e le prescrizioni sopra richiamate.
- d) Nel caso in cui il Gestore dello stabilimento intenda riattivare le emissioni, dovrà:
 - 1. dare preventiva comunicazione, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente (ARPAE AACM) e all'Autorità Competente per il Controllo (ARPAE APAM) della data di rimessa in esercizio dell'impianto e delle relative emissioni attivate;
 - 2. rispettare, dalla stessa data di rimessa in esercizio, i limiti e le prescrizioni relativamente alle emissioni riattivate;
- e) Nel caso in cui per una o più delle emissioni che vengono riattivate siano previsti monitoraggi periodici e, dall'ultimo monitoraggio eseguito, sia trascorso un intervallo di tempo maggiore della periodicità prevista in autorizzazione, effettuare il primo monitoraggio entro trenta giorni dalla data di riattivazione.

10. Prescrizioni relative a guasti e anomalie

- a) In conformità all'art. 271 del D.Lgs. 152/2006, fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile qualunque anomalia di funzionamento, guasto o interruzione di esercizio degli impianti tali da non garantire il rispetto dei valori limite di emissione fissati, deve comportare almeno una delle seguenti azioni:

1. l'attivazione di un eventuale depuratore di riserva, qualora l'anomalia di funzionamento, il guasto o l'interruzione di esercizio sia relativa a un depuratore;
 2. la riduzione delle attività svolte dall'impianto per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto stesso (fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile) in modo comunque da consentire il rispetto dei valori limite di emissione, da accertarsi attraverso il controllo analitico da effettuare nel più breve tempo possibile e da conservare a disposizione degli organi di controllo. Gli autocontrolli devono continuare con periodicità almeno settimanale, fino al ripristino delle condizioni di normale funzionamento dell'impianto o fino alla riattivazione dei sistemi di depurazione;
 3. la sospensione dell'esercizio dell'impianto nel più breve tempo possibile, fatte salve ragioni tecniche oggettivamente riscontrabili che ne impediscano la fermata immediata; in tal caso il Gestore dovrà comunque fermare l'impianto entro le 12 ore successive al malfunzionamento.
- b) Il Gestore deve comunque sospendere nel più breve tempo possibile l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare il superamento di valori limite di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di varie sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla Parte II dell'Allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, nonché in tutti i casi in cui si possa determinare un pericolo per la salute umana o un peggioramento della qualità dell'aria a livello locale.
- c) Le anomalie di funzionamento, i guasti o l'interruzione di esercizio degli impianti (anche di depurazione e/o registrazione di funzionamento) che possono determinare il mancato rispetto dei valori limite di emissione fissati, devono essere comunicate all'Autorità Competente (ARPAE AACM) e all'Autorità Competente per il Controllo (ARPAE APAM), entro le tempistiche previste dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, indicando il tipo di azione intrapresa, l'attività collegata nonché il periodo presunto di ripristino del normale funzionamento.
- d) Ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzione del funzionamento dell'impianto) deve essere registrata e documentabile su supporto cartaceo o informatico, e conservate a disposizione dell'Autorità di Controllo (ARPAE APAM), per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - SAC di Bologna:

- Documentazione Tecnica Emissioni delle precedenti AUA agli atti della Provincia di Bologna (fascicoli 11.19/54/2013 e 11.19/429/2014), della Città Metropolitana di Bologna (fascicoli 11.19/197/2015 e 11.19/731/2015) e di ARPAE (sinadoc n. 14032/2017, sinadoc n. 6053/2021, sinadoc n. 13048/2024).
- Documentazione Tecnica Emissioni allegata all'istanza di modifica sostanziale di AUA (agli atti di ARPAE con PG/2025/154243 del 01/09/2025) con particolare riferimento ai seguenti elaborati:
 - "Integrazioni AUA 2025 Rev02" datata 23/07/2025, con annesso quadro riassuntivo delle emissioni.
 - "Lay-out emissioni in atmosfera" datata luglio 2025.

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel 051 396211 | PEC aoobo@cert.arpae.emr.it

Sede legale Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Pratica Sinadoc n. 18001/2025

Documento redatto in data 13/01/2026

Autorizzazione Unica Ambientale

Stabilimento Caterpillar Undercarriage Italia S.r.l.

Comune di Valsamoggia (BO), via Muzza nn. 14, 16/c, 16/d, 18, 22 e 30, loc. Bazzano

ALLEGATO C

Matrice impatto acustico di cui all'art. 8 della Legge 447/1995 e all'art. 4 del D.P.R. 227/2011

1. Esiti della valutazione

- Vista la documentazione acustica datata 18/03/2025 e presentata dalla società Caterpillar Undercarriage Italia S.r.l. ai sensi dell'art. 4 comma 2) del D.P.R. 227/2011 che attesta il rispetto dei limiti della vigente zonizzazione acustica dal Comune di Valsamoggia (Delibera del Consiglio Comunale n. 11 del 25/02/2016) per l'attività di produzione di componenti per cingolature di macchine agricole e movimentazione terra mediante lavorazioni meccaniche, tempra e verniciatura svolta nello stabilimento sito in Comune di Valsamoggia, via Muzza nn. 14, 16/c, 16/d, 18, 22 e 30, loc. Bazzano.
- Visto il parere acustico favorevole con prescrizioni di ARPAE-APAM - Servizio Territoriale - Distretto Urbano-Montagna PG/2025/171247 del 29/09/2025.
- Visto che è stata presentata dall'Amministratore Delegato della società Caterpillar Undercarriage Italia S.r.l., ai sensi dell'art. 4 commi 1) e 2) del D.P.R. 227/2011, con nota datata 09/12/2025 la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà con la quale ha dichiarato che *"le emissioni sonore prodotte dallo stabilimento produttivo di via Muzza 30-22-14 di Valsamoggia (BO) e quelle previste a seguito del futuro avvio di un nuovo reparto denominato "MT6" con attivazione dello stesso in uno stabile esistente, sito in via Muzza 16/cd, che prevede l'attivazione di una sola emissione insonorizzata denominata E188, posta in esterno lungo il lato nord-ovest, come indicato nel ns precedente protocollo 41229 del 31/07/2025"*.
- Visto il parere acustico favorevole con prescrizioni del Comune di Valsamoggia con nota Prot. n. 72202 del 15/12/2025.

2. Prescrizioni

- a) Si applicano le prescrizioni acustiche impartite dal Comune di Valsamoggia con parere acustico favorevole Prot. n. 72202 del 15/12/2025 (agli atti di ARPAE con PG/2025/222299 del 15/12/2025). Tale documento è riportato nelle pagine successive come parte integrante del presente Allegato C al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.

- b) La società Titolare dello stabilimento, in caso di variazione di impatto acustico rispetto alla situazione valutata nel presente atto di AUA, dovrà provvedere agli obblighi normativi ai sensi della L. 447/1995 e/o la relativa comunicazione nel rispetto di quanto disposto dall'art. 4 del D.P.R. 227/2011 in materia di semplificazione amministrativa per la matrice di impatto acustico.
- c) Gli adempimenti prescritti alla precedente lettera b) dovranno comunque essere assolti in sede di richiesta di rinnovo dell'Autorizzazione Unica Ambientale.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - SAC di Bologna:

- Documentazione Tecnica Acustica delle precedenti AUA agli atti della Provincia di Bologna (fascicoli 11.19/54/2013 e 11.19/429/2014), della Città Metropolitana di Bologna (fascicoli 11.19/197/2015 e 11.19/731/2015) e di ARPAE (sinadoc n. 14032/2017, sinadoc n. 6053/2021).
- Elaborato "Valutazione d'impatto acustico" sottoscritto ai sensi della L. 447/1995 in data 18/03/2025 dal Tecnico Competente in Acustica iscritto all'Albo incaricato dalla società Caterpillar Undercarriage Italia S.r.l. relativamente allo stabilimento in oggetto (agli atti di ARPAE con PG/2025/90950 del 16/05/2025).
- Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'art. 4 commi 1) e 2) del D.P.R. 227/2011 datata 09/12/2025 dell'Amministratore Delegato della società Caterpillar Undercarriage Italia S.r.l. relativamente allo stabilimento in oggetto (agli atti di ARPAE con PG/2025/219396 del 11/12/2025).

Pratica Sinadoc n. 18001/2025

Documento redatto in data 13/01/2026



COMUNE DI VALSAMOGGIA

Città metropolitana di Bologna

Servizio Ambiente

ambiente@comune.valsamoggia.bo.it

Invio tramite assegnazione in protocollo

SUAP Associato per i Comuni di Valsamoggia e Monte San Pietro

suap.valsamoggia@cert.provincia.bo.it

Invio tramite PEC

A.R.P.A.E – AACM di Bologna

aoobo@cert.arpa.emr.it

OGGETTO: Istanza di AUA - MODIFICA SOSTANZIALE DELL'AUA DET-AMB-2021-3319 - **MATRICI:** EMISSIONI ATMOSFERA ART. 269 - **ACUSTICA** (comunicazione) - **acque reflue fognarie domestiche in pubblica fognatura** (scaricati in S3 da MT6, come da integrazione prot. 50351 del 30/08/2025 documento digitale titolato "*signed_1.0_CATERPILLAR_UNDERCARRIAGE_ITALIA_Srl_integrazioni_AUA_2025_Rev02aF*") - da realizzarsi in VIA MUZZA 30 - **RICH. Caterpillar Undercarriage Italia. - (Pratica SUAP n. 521/2025). - Trasmissione di parere.**

Vista la documentazione che il SUAP Associato per i Comuni di Valsamoggia e Monte San Pietro ha inviato allo scrivente Servizio con prot. 27800 del 16/05/2025, riferita ai punti di emissione in atmosfera E188, E189, E190 e E191 di cui al documento digitale denominato "*signed_2.1_CATERPILLAR_Srl_T1_layout_emissioni_2025*" (che si allega in copia);

Vista la documentazione integrativa che il SUAP Associato per i Comuni di Valsamoggia e Monte San Pietro ha inviato allo scrivente Servizio con prot. 50351 del 30/08/2025, riferita al **"nuovo" punto di emissione in atmosfera E188 (SOSTITUTIVO dei 4 punti di emissione precedentemente indicati)** di cui al documento digitale denominato "*signed_1.3_CATERPILLAR_UNDERCARRIAGE_ITALIA_Srl_1e_layout_emissioni_2025*" (che si allega in copia);

Visto il parere di ARPAE-ST - Distretto di Montagna - SINADOC 18001/2025 - Prot. 29/09/2025.0171247.U (acquisito agli atti di questo Comune al prot. 55971 del 29/09/2025, che si allega in copia), relativo alla matrice impatto acustico;

Preso atto che il sopra citato parere di ARPAE-ST - Distretto di Montagna - SINADOC 18001/2025 - Prot.

Sede istituzionale: Comune di Valsamoggia, 40053 loc. Bazzano – Piazza Garibaldi, 1
tel: 051 836411- **fax:** 051 836440
posta elettronica certificata: comune.valsamoggia@cert.provincia.bo.it
codice fiscale e partita IVA: 03334231200



29/09/2025.0171247.U è riferito ai **4 punti di emissione in atmosfera previsti nella documentazione pervenuta con prot. 27800 del 16/05/2025, poi SOSTITUITI** dall'unico punto di emissione previsto nella documentazione pervenuta con prot. 50351 del 30/08/2025;

Preso atto di quanto dichiarato, in merito alla matrice impatto acustico, mediante la Dichiarazione di Atto Notorio rilasciata dal amministratore delegato - legale rappresentate della Ditta richiedente, che il SUAP Associato per i Comuni di Valsamoggia e Monte San Pietro ha inviato allo scrivente Servizio con prot. 71638 del 11/12/2025 (documento digitale titolato *"signed_ACUSTICA_ATTO_NOTORIETA__CATERPILLAR_UNDERCURRIEGE_MT6_DIC.__25"*, che si allega in copia);

Preso atto di quanto esposto dal tecnico abilitato in acustica mediante il proprio atto riportato di seguito alla sopra citata Dichiarazione di Atto Notorio;

Preso atto che, in merito matrice alla acque reflue fognarie domestiche in pubblica fognatura, mediante il documento digitale titolato *"signed_1.0_CATERPILLAR_UNDERCARRIAGE_ITALIA_Srl_integrazioni_AUA_2025_Rev02aF"* (che si allega in copia), inviato dal SUAP Associato per i Comuni di Valsamoggia e Monte San Pietro ha inviato allo scrivente Servizio con prot. 50351 del 30/08/2025, **la ditta richiedente ha comunicato che *".. gli ulteriori reflui scaricati in S3 da MT6 sono di natura domestica e che la ridotta presenza di personale nei due reparti rispetto al resto dello Stabilimento, rende la modifica trascurabile dal punto di vista dei volumi aggiunti e della loro qualità ..."*** (come da punto 3 di pag. 2);

Tenuto conto di quanto indicato nei suddetti pareri, per quanto di competenza, si esprime

parere favorevole

al rilascio dell'"Autorizzazione Unica Ambientale" richiesta **vincolato** alle seguenti prescrizioni:

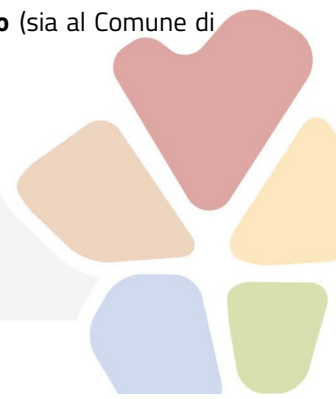
- **relativamente alla matrice impatto acustico:**

Preso atto di quanto:

- dichiarato, in merito alla matrice impatto acustico, mediante la Dichiarazione di Atto Notorio rilasciata dal amministratore delegato - legale rappresentate della Ditta richiedente, che il SUAP Associato per i Comuni di Valsamoggia e Monte San Pietro ha inviato allo scrivente Servizio con prot. 71638 del 11/12/2025 (documento digitale titolato *"signed_ACUSTICA_ATTO_NOTORIETA__CATERPILLAR_UNDERCURRIEGE_MT6_DIC.__25"*) **e preso atto di quanto**

- esposto dal tecnico abilitato in acustica mediante proprio atto riportato di seguito alla sopra citata Dichiarazione di Atto Notorio,

si rilascia nulla osta acustico per quanto richiesto con l'istanza di AUA avanzata **nel rispetto dei limiti acustici e di quanto altro pertinentemente disposto dalla vigente Classificazione Acustica del Territorio** dei Comuni dell'Area Bazzanese approvata con Delibera di Consiglio Comunale n. 11 del 25/02/2016 **per la zona in cui è localizzato l'impianto in oggetto (compresi i pertinenti limiti differenziali) E, comunque, A CONDIZIONE CHE entro 60 giorni dall'inizio delle attività acustiche afferenti al presente atto, sia presentato** (sia al Comune di



Valsamoggia che ad ARPAE-AACM) **un Collaudo Acustico attestante inequivocabilmente il rispetto dei limiti acustici previsti dalla vigente classificazione acustica del territorio (compresi i pertinenti limiti differenziali);**

- **relativamente alla matrice scarico delle acque reflue fognarie domestiche in pubblica fognatura:**

Preso atto che la tipologia in argomento (acque reflue fognarie **domestiche** recapitanti in pubblica fognatura) **è sempre ammessa dal Regolamento del Servizio Idrico Integrato**, si esprime parere favorevole al **rilascio** dell' "Autorizzazione Unica Ambientale" richiesta, **nel rispetto di quanto pertinentemente previsto dal suddetto Regolamento.**

Sono fatti salvi i diritti dei terzi.

Per eventuali ulteriori chiarimenti è possibile rivolgersi al Servizio Ambiente contattando il tecnico referente Geom. Franco Lelli al tel. 051.836444 dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30.

Distinti saluti.

IL RESPONSABILE DELL'AREA TUTELA AMBIENTALE

Arch. Monica Vezzali

*Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 20 del CAD – D. Lgs. 82/2005
e/o Firma autografa sostituita a mezzo stampa (art. 3 del D. legislativo 12 febbraio 1993, n. 39);
Il documento informatico originale è conservato nei propri archivi.*

Monica Vezzali

2025.12.15 13:19:36

CN=Monica Vezzali
C=IT
2.5.4.46-20230119577
2.5.4.5-TNITAVZZMNC68D42F257H
RSA/2048 bits



SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.